



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 582 DEL 25/06/2024

COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON
DIRIGENTE ANNO 2024 -

INTEGRAZIONE PROSPETTO APPROVATO CON D.D. N. 369 DEL
07/05/2024 AD OGGETTO "COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ART 79 CCNL 16/11/2022 (PARTE STABILE) - PERSONALE
DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2024

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra le competenze dirigenziali, fatta salva la competenza della Giunta comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, come di seguito precisato in dettaglio:

Art. 79, comma 1 - importo unico consolidato :

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data

Art. 79, comma 2 - risorse variabili

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art.

98, comma 1,

lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

le risorse di cui sopra sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale, modificando la disciplina per il calcolo del limite del Fondo, ha stabilito che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"* senza più quindi, alcun obbligo di decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, che testualmente recita: *"...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Vista la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 emanata dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Con la quale si sono forniti chiarimenti in merito al D.M. 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in particolare in merito all'entrata in vigore delle relative disposizioni al 20/4/2020 e la specificazione che è comunque fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio fosse inferiore al limite rilevato al 31/12/2018;

Viste le seguenti note Mef RGS che forniscono indicazioni in merito alle modalità di adeguamento del citato limite al salario accessorio di cui al citato art. 23 c. D.lgs 25/5/2017 n. 75:

- prot. n. 179877 dell'1/9/2020, ad oggetto: "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni";
- prot. n. 12454 del 15/1/2021 ad oggetto: "Richiesta parere su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria";

Atteso, pertanto, che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 prende a riferimento il limite non superabile quantificato per l'anno 2016 determinato secondo il disposto della legge di stabilità 2016, L. n. 208 del 28/12/2015 e precisamente dell'art. 1 comma 236 il quale ha previsto che *"a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."*;

Stabilito che il concetto di "*trattamento accessorio*" viene definito, dalla delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio;

Vista la circolare Mef-Rgs n.16 del 15.06.2020 avente ad oggetto "Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" secondo la quale, ai fini della determinazione del limite delle risorse destinate al trattamento accessorio nell'anno 2016 in applicazione della disciplina prevista dall'art.23 comma 2 del D.Lgs .75/2017 "...a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione...";

Preso atto pertanto che per determinare l'ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce il limite di spesa da rispettare, occorre considerare tutte le risorse destinate al trattamento accessorio per tutto il personale dell'Ente, assoggettate a limite ed allocate nei relativi fondi (Retribuzione posizione e risultato dirigenza e Segretario Comunale, Posizioni Organizzative, Risorse decentrate personale non dirigente, e lavoro straordinario);

Vista la d.d. n. 369 del 07/05/2024 con la quale si è provveduto:

- in applicazione delle sopracitate disposizioni, a dare atto che non essendosi nel 2023 registrato un aumento del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato rispetto al 31/12/2018 (secondo i criteri individuati per tale quantificazione con la citata nota Mef RGS prot. n. 179877 dell'1/9/2020) non si sarebbe proceduto, per tale anno, alla variazione in aumento del limite 2016 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale in applicazione dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019;

- alla quantificazione in complessivi **€ 1.002.990,78**, del limite del Fondo, complessivamente inteso, per il trattamento accessorio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 - ultimo periodo del D.L 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58 da riferirsi all'anno 2016, come riportato nella tabella allegata sub A) a tale determinazione;

- alla costituzione della parte stabile del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2024, come dettagliato nella tabella allegata sub B) a tale determinazione, per complessivi euro **786.717,26**, di cui € 687.324,54 assoggettati al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ed € 99.392,72 esclusi dallo stesso;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 81 del 06/06/2024 ad oggetto: "Linee di indirizzo per la costituzione Fondo Salario accessorio 2024 Personale non dirigente";

Ritenuto necessario provvedere, in ottemperanza alle sopra richiamate linee di indirizzo, alla costituzione del Fondo Salario Accessorio personale non dirigente 2024, integrando la tabella allegata sub A) alla richiamata D.D. n. 369/2024 con le voci di alimentazione di parte variabile;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 che, in merito all'esclusione dal limite art. 23 c.2 Dlgs 75/2017 testualmente recita: "*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste*

nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.”, e preso atto di quanto ribadito allo stesso titolo dalla deliberazione n.6/2018 della Corte dei Conti, Sez. Riunite;

Visto l'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo il quale "le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati";

Richiamato il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria cd. potenziata illustrato nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che prevede che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati";

Visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria descritto nell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. relativo alla spesa di personale che al punto 5.2 stabilisce l'imputazione contabile "nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale";

Precisato quanto segue in merito al prospetto di costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2024, di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

PARTE STABILE

si conferma nell'importo costituito, in complessivi euro 786.717,26 di cui € 687.324,54 assoggettati al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ed € 99.392,72 esclusi dallo stesso, con la richiamata d.d. n. 369/2024;

PARTE VARIABILE

si inseriscono le seguenti voci:

l'importo della R.I.A. personale di cui all'art. 67, c.3, lett. d) deriva da:

Quota parte cessazioni anno precedente 2023	€ 513,44,
Totale importo RIA	€ 513,44,

Importo incluso nel limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Risorse destinate alla performance organizzativa di cui all'art. 9 del CCI 2023/2025
-Obiettivi di cui al PEG/Piano della Performance, art. 79 c. 2 CCNL 2019/21 -
Finanziamento inserito in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 81 del 06/06/2024
relativa alle linee di indirizzo per la contrattazione integrativa:

Progetto P.L. = 2.083,00 Progetto maestre = 2.000,00	
Totale importo destinato alla Performance Organizzativa	TOTALE € 4.083,00

Importo incluso nel limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Preso atto che l'importo complessivo delle voci incluse nel limite di cui all'art. 23, c. 2 del Dlgs 75/2015 (Ria e Risorse per progetti di performance organizzativa) ammonta, per l'anno 2024, ad € 4.596,44

l'importo per specifiche disposizioni di legge a destinazione vincolata, in particolare per commissioni tributarie di primo e secondo grado L. 556/1996 Sentenze con spese in giudizio a favore dell'Ente (Regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 228 del 19/12/2019) di cui all'art. 79 c.2, lett. a). Importo previsto sul fondo dipendenti euro 6.044,08 che al netto degli oneri riflessi a carico Ente ammonta a:

Commissioni tributarie con spese in giudizio in favore dell'ente – quota dipendenti (al netto degli oneri a carico ente)	€ 4.568,47
--	-------------------

Importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Importo per specifiche disposizioni di legge a destinazione vincolata, in particolare per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate art. 1, c.1091 L.145/2018, di cui all'art. 79 c.2, lett. a). - Recupero evasione IMU - TARI (ai sensi regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 59 del 11 aprile 2019)= importo complessivo al lordo oneri a carico Ente euro 22.862,35, pari al 1,5% degli importi IMU TARI incassati nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di cui euro 13.717,41 sul fondo dipendenti che al netto degli oneri riflessi a carico Ente ammonta a

Incentivi settore entrate (al netto degli oneri a carico ente)	Euro 10.368,41
--	-----------------------

Importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Importo per specifiche disposizioni di legge a destinazione vincolata, in particolare per gli incentivi tecnici anno 2024 (ai sensi regolamento approvato con D.G.C. n. 160 del 12/9/2019), che prevede indicativamente, al netto della quota del 20% per il fondo innovazione, l'importo di € 75.000,00 che al netto degli oneri riflessi a carico Ente ammonta a

Incentivi tecnici (al netto degli oneri a carico ente)	Euro 56.689,34
--	-----------------------

Economie fondo straordinario confluite - (art. 14, c.4, ccnl 1998-2001) art.67 c. 3 lett. e – CCNL 2016/2018

Economie fondo lavoro straordinario (importo quantificato con d.d. n.150/2024)	€12.771,30
--	-------------------

Importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Economie Fondo anno precedente solo se di parte stabile – art. 80 c.1 – CCNL 2019/2021

Economie fondo anno precedente	€ 0
--------------------------------	------------

Importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Voce una Tantum Rimborso della Regione Emilia Romagna (alluvione 2023)

Rimborso Alluvione 2023	€ 3.845,30
-------------------------	-------------------

Importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

Preso atto che l'importo complessivo delle voci escluse dal limite di cui all'art. 23, c. 2 del Dlgs 75/2015 ammonta, per l'anno 2024, ad € **88.242,82** così suddiviso:

Commissioni tributarie con spese in giudizio in favore dell'ente (al netto degli oneri riflessi a carico ente)	€ 4.568,47
Incentivi settore entrate (al netto degli oneri riflessi a carico ente)	€ 10.368,41
Incentivi tecnici (al netto degli oneri riflessi a carico ente)	€ 56.689,34
Economie fondo lavoro straordinario	€ 12.771,30
Economie fondo anno precedente	0
Rimborso una tantum Alluvione 2023	€ 3.845,30
TOTALE VOCI ESCLUSE DAL LIMITE art.23 C.2 d.lgs 75/2017	€ 88.242,82

Richiamata la determinazione n. 888 del 07/12/2016 relativa alla costituzione del fondo 2016 e alla certificazione del limite 2016 del trattamento accessorio;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ex art. 79 CCNL 16/11/2022 , per l'anno 2024 nel rispetto di quanto sopra precisato e come da allegato A) al presente atto;

Dato atto:

- che il limite complessivo art. 23 c. 2 D.lgs 75/2017, di cui alla richiamata tabella allegata sub A) alla d.d. n. 369 del 07/05/2024 risulta ad oggi rispettato e viene costantemente monitorato;

- che in prossimità della fine d'anno, se si verificherà l'esistenza delle condizioni per un eventuale adeguamento, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, del sopra richiamato limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con riferimento al personale previsto in servizio nel corso dell' anno 2024 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018, si procederà a tale adeguamento;

- che qualora insorgessero nuove interpretazioni e/o pareri in merito all' assoggettabilità o meno al tetto 2016 di specifiche voci inserite nel fondo medesimo, le stesse saranno liquidate a consuntivo, esistendone le condizioni, solo per l'importo che non eccede il corrispettivo importo 2016;

Quantificato pertanto il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per un importo complessivo di € **879.556,52** così suddiviso:

Descrizione	Importi
Risorse stabili	€ 786.717,26
Risorse variabili	€ 92.839,26
TOTALE FONDO 2024	€ 879.556,52

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL 31/03/1999;
- il CCNL 01/04/1999- il CCNL 05/10/2001- il CCNL 22/01/2004- il CCNL 09/05/2006 - il CCNL 11/04/2008 - il CCNL 31/07/2009 - il CCNL 21/05/2018;- CCNL 16/11/2022
- le direttive fornite dall'ARAN;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di costituire, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, la parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, integrando la tabella relativa alla parte stabile dello stesso, costituita con la d.d. n. 369 del 07/05/2024 – all. B), tramite l'inserimento delle risorse variabili, in ottemperanza alle linee di indirizzo di cui alla citata D.G.C. n. 81/2024, come risulta dall'allegato A) alla presente, di cui si riportano le risultanze finali:

Descrizione	Importi
Risorse stabili	€ 786.717,26
Risorse variabili	€ 92.839,26
TOTALE FONDO 2024	€ 879.556,52

- 2) Di dare atto :

- che il limite complessivo art. 23 c. 2 D.lgs 75/2017, di cui alla richiamata tabella allegata sub A) alla d.d. n. 369/2024 risulta ad oggi rispettato e viene costantemente monitorato;

- che in prossimità della fine d'anno, se si verificherà l'esistenza delle condizioni per un eventuale adeguamento, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, del sopra richiamato limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con riferimento al personale previsto in servizio nel corso dell' anno 2024 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018, si procederà a tale adeguamento;

- che qualora insorgessero nuove interpretazioni e/o pareri in merito all'assoggettabilità o meno al tetto 2016 di specifiche voci inserite nel fondo medesimo, le stesse saranno liquidate a consuntivo, esistendone le condizioni, solo per l'importo che non eccede il corrispettivo importo 2016;

- che la spesa di euro **879.556,52** trova copertura sui corrispondenti capitoli delle competenze stipendiali e del capitolo salario accessorio, del bilancio di previsione

2024-2026 annualità 2024 ;

- che il presente provvedimento sarà inviato ai revisori dei conti per la relativa certificazione;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 3) di individuare nella persona del Responsabile del servizio economico finanziario Dott. Bendini Francesco il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Segretario Comunale
Servizi Finanziari

Ufficio Bilancio
Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/06/2024

Firmato
Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 2024 -RISORSE STABILI

TOTALE RISORSE	Risorse sottoposte al limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017	Risorse non sottoposte a limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017
-------------------	--	---

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018 - Unico importo consolidato al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 2017	€ 678.686,41	€ 678.686,41	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 22.01.2004) ART.67 C.1 CCNL 2016/2018	€ 511.479,10	€ 511.479,10	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 63.198,24	€ 63.198,24	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 26.628,70	€ 26.628,70	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 29.199,56	€ 29.199,56	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	€ 29.498,96	€ 29.498,96	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	€ 46.070,00	€ 46.070,00	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 01/04/1999)	€ 1.786,68	€ 1.786,68	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1/04/1999 PARTE FISSA)	€ 18.592,45	€ 18.592,45	
INCREMENTO 0,20% MS 2001 PER ALTE SPECIALIZZAZIONI (ART 67, C.1 CCNL 21/05/2018)	€ 11.285,40	€ 11.285,40	
RIDUZIONE PER IMPORTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO - DESTINATO COME DA CCDI ANNO 2017	-€ 59.052,68	-€ 59.052,68	

Art. 67 comma 2 CCNL 21.05.2018 - Incrementi stabili non soggetti al limite	€ 28.890,68		€ 28.890,68
Art. 67 comma 2 lett. a) Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 17.305,60		€ 17.305,60
Art. 67 comma 2 lett. b) - Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 (differenziali PEO)	€ 11.585,08		€ 11.585,08

Art. 67 comma 2 CCNL 21.05.2018 - Incrementi stabili soggetti al limite	€ 8.638,13	€ 8.638,13	
Art. 67 comma 2 lett. c) - Importo retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio (dal 01.01.2018 al 31.12.2023), di cui € 946,53 anno 2023	€ 8.638,13	€ 8.638,13	
Art. 67 comma 2 lett. d) - Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;			
Art. 67 comma 2 lett. e) - Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito			
Art. 67 comma 2 lett. g) - Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate			
Riepilogo Art. 79 comma 1 lett. A) CCNL 16.11.2022	€ 716.215,22	€ 687.324,54	€ 28.890,68

Incrementi di parte stabile - Art. 79 comma 1 lett. b, c, d e comma 1 bis del CCNL 16.11.2022	€ 70.502,04		€ 70.502,04
Art. 79 comma 1 lett. b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	€ 16.055,00		€ 16.055,00
Art. 79 comma 1 lett. c) - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale			
Art. 79 comma 1 lett. d) - Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi sugli stipendi tabellari) - (differenziali PEO)	€ 13.359,84		€ 13.359,84
Art. 79 comma 1 bis - dal 1.04.2023 - Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (quote prima a carico del bilancio) - (da 1.4.2023 - entrata in vigore del nuovo sistema classificazione) corrispondenti ad € 41.087,20 su base annua a regime (personale a t.i.)	€ 41.087,20		€ 41.087,20

Risorse stabili (art. 79 comma 1 CCNL 16.11.2022)	€ 786.717,26	€ 687.324,54	€ 99.392,72
--	---------------------	---------------------	--------------------

SEZIONE II - Risorse variabili (art. 79 comma 2 CCNL 16.11.22)

	TOTALE RISORSE	Risorse sottoposte al limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017	Risorse non sottoposte a limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017
Risorse variabili soggette al limite (Art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022) - Destinazione non vincolata	€ 4.596,44	€ 4.596,44	
Art. 67 comma 3 lett. d) - Art. 79 comma 2 lett. A) - Ria cessati quota parte anno 2023 - Economia in corso d'anno 2023		€ 513,44	
Art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 (1,2% del monte salari 1997 esclusa la quota della dirigenza) importo massimo 56.577,91			
Art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022 - Adeguamento disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato - Compresi anche i progetti di potenziamento sicurezza stradale (art. 98 co.1 lett.c) CCNL 16.11.2022) Progetto Insegnanti II annualità		€ 4.083,00	
Risorse variabili non soggette al limite - Destinazione non vincolata	€ 12.771,30		€ 12.771,30
Art. 79 comma 2 lett. D) - Economie Fondo lavoro straordinario 2023 (vedi dd 150/2024)	€ 12.771,30		€ 12.771,30
Art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022 - Economie di parte stabile art. 79 co. 1 (per il 2024 art. 67 commi 1 e 2) provenienti da fondo anno precedente.			€ 0,00
Art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2023, quota d'incremento del fondo proporzionale. Ove sussista la capacità di spesa nel bilancio finanziabile solo in caso di scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva connesse ad assunzioni di personale anche a t.d. (totale 11.338,34 di cui 10.467,76 per dipendenti e 870,58 per EQ.	€ 0,00		€ 0,00
Art. 79 co.2 lett. A) CCNL 16.11.2022 - Art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.05.2018 - Risorse Variabili - Destinazione vincolata dalla legge	€ 75.471,52		€ 75.471,52
Compensi speciali connessi al recupero delle spese dalle parti soccombenti nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie (Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni) pari ad euro 6.044,08 che al netto degli oneri ammonta a:	€ 4.568,47		€ 4.568,47
Incentivi per recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, L. 30 Dicembre 2018, n. 145 (regolamento DG 59/2019) Importo previsto euro 22.862,35 , di cui euro 13.717,41 che al netto degli oneri ammonta a :	€ 10.368,41		€ 10.368,41
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 45 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede indicativamente un importo pari a 75.000,00 a titolo di incentivo , quota del 20% per il fondo innovazione euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente ammonta a:	€ 56.689,34		€ 56.689,34
Progetto VIGILI con CDS			
Compensi Istat (art. 70-ter CCNL Funzioni Locali 21.05.2018) ora art 80 c. 2 lett. g)			
UNA TANTUM ALLUVIONE 2023	€ 3.845,30		€ 3.845,30
Riepilogo SEZIONE II			
Totale risorse variabili a destinazione non vincolata	€ 17.367,74	€ 4.596,44	€ 12.771,30
Totale risorse variabili a destinazione vincolata	€ 75.471,52	€ 0,00	€ 75.471,52
Totale risorse variabili (a destinazione vincolata e non)	€ 92.839,26	€ 4.596,44	€ 88.242,82
Totale Fondo RISORSE DECENTRATE 2024	€ 879.556,52	€ 691.920,98	€ 187.635,54
LIMITE del corrispondente FONDO 2016		€ 691.922,24	